

**Comunicato - CONGIUNTO fra Ordini, Collegi e Associazioni Professionali di Bologna
Architetti-Dottori Agronomi, Dottori Forestali, Geologi, Geometri, Ingegneri,
Periti Agrari, Periti Industriali**

Bologna, 01.04.2019

OGGETTO: SCCEA CON APPLICAZIONE DELL'ART. 100.4 DEL RUE

Questa comunicazione ha carattere di urgenza vista l'imminente applicazione di una significativa modifica procedurale, prevista a brevissimo, pertanto i contenuti della presente sono esposti e commentati in modo sintetico.

Nell'ultima seduta del Tavolo di monitoraggio del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Bologna con i rappresentanti degli ordini Professionali, svoltosi il 27/03/2019, siamo stati informati di **alcune importanti modifiche procedurali che verranno attivate a partire dall' 8 aprile 2019.**

Premesso che ai sensi dell'art.23 della L.R. 15/2013, la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCCEA), costituisce il passo conclusivo del procedimento edilizio e non è, ai sensi della medesima Legge Regionale, un titolo abilitativo.

Premesso altresì che il Comune di Bologna ammette la presentazione di SCCEA con all'interno elaborati di cui all'art.100, comma 4 del RUE (prescrizione degli abusi minori), mentre detta procedura trova legittimità solo all'interno di un titolo edilizio.

Ciò premesso, a far data **dal prossimo 8 aprile 2019, non sarà più ammessa la presentazione, su Scrivania del Professionista, di SCCEA con all'interno elaborati per la prescrizione di abusi minori di cui all'art. 100, comma 4 del RUE.**

La SCCEA, infatti, NON è una procedimento abilitante le trasformazioni edilizie, quindi non può essere considerato un precedente edilizio legittimante trasformazioni non legittimate da titoli idonei.

Sugeriamo, pertanto, di NON depositare questo tipo di pratica.

Sottolineiamo, inoltre, che come da informazione del SUE al momento la verifica delle SCCEA da parte del Comune di Bologna è sistematica, quindi tutte le SCCEA sono campionate.

La sanatoria degli abusi minori, per le casistiche contemplate all'art. 100, comma 4 del RUE, potrà naturalmente continuare ad essere inserita nell'ambito di procedimenti edilizi (CILA, SCIA, PdC). Ricordiamo che l'art. 100.4 del RUE non sana né legittima le difformità, che necessitano invece di un titolo edilizio, in sanatoria o meno.

Per questo l'art. 100 comma 4 del Rue resterà valido ed efficace, e **potrà essere applicato solo ed esclusivamente CONTESTUALMENTE alla presentazione di un titolo edilizio o comunque di una procedura abilitante le trasformazioni edilizia**, quindi solo ed esclusivamente CONTESTUALMENTE al deposito/presentazione di PdC, SCIA e CILA.

Infine, oltre alla precisazione di cui sopra, il Comune di Bologna pubblicherà, in data 08 aprile 2019, uno schema esemplificativo di varie casistiche di SCCEA in base ai vari interventi, con relativa indicazione del campo da dichiarare nella modulistica regionale, nonché casistiche per applicazione delle varie tipologie di tolleranze indicate nell'art. 19 bis della LR 23/04.